

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	Accertati nel 1997	meno: rateo al 31 /12/1996	piu':rateo al 31/12/1997	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-4+5)
Contributi.....	1.178.000.000	2.314.000.000	2.323.064.036	294.195.000	251.304.000	2.280.173.036
TOTALE.....	1.178.000.000	2.314.000.000	2.323.064.036	294.195.000	251.304.000	2.280.173.036

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La gestione del Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo del Porto di Genova e dell'Ente autonomo del Porto di Trieste, nell'anno 1997 è stata interessata dalle seguenti disposizioni.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al riordino della legislazione in materia portuale, disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti e stabilisce i principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e alla modifica dei piani regionali dei trasporti.

Il decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, contiene disposizioni urgenti a favore, tra l'altro, del settore portuale e marittimo.

L'articolo 1, al comma 1 dispone, ai fini della concessione del beneficio del pensionamento anticipato, l'integrazione di 1000 unità del contingente già fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

La stessa disposizione di legge prevede, sempre ai fini della concessione del beneficio del pensionamento anticipato, l'aggiunta di ulteriori 1000 unità relativamente

ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici.

I termini di tali benefici s'intendono prorogati rispettivamente fino al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

Con il comma 3 dell'articolo 1 sopracitato, al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al predetto comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994.

Il termine del beneficio di cui al predetto comma 3 s'intende prorogato al 31 marzo 1997.

Sulla base del comma 7 dell'articolo 1 di cui trattasi, ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici così erogati si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti

pensionistici di anzianità.

Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta in pari data, all'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si è proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle Gestioni dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della Gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'A.G.O., con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e quindi aventi decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la

sospensione del pensionamento di anzianità non è stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997, hanno conseguito la pensione di anzianità con la decorrenza di legge, sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si colloca a partire dal 1° dicembre 1997.

Il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, reca disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

In particolare, l'articolo 8, che prevede interventi urgenti a favore del settore portuale stabilisce, al comma 6, "Per successive variazioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione".

Per quanto concerne il contenuto del comma 6 dell'articolo in esame, si fa presente quanto segue.

Com'è noto, ai fini di una corretta applicazione del regolamento che disciplina le prestazioni da erogare in

favore del personale dell'Autorità Portuale di Genova, è stata a suo tempo sollevata la questione del significato da attribuire all'espressione "successive variazioni" contenuta nell'articolo 13, comma 1, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, nella parte in cui dispone, per il personale del Consorzio stesso, l'applicazione delle "norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in servizio e in pensione alla data del 31 marzo 1977, approvato con decreto della Marina Mercantile in data 1° marzo 1978, e successive variazioni."

Con il citato comma 6 dell'articolo 8, tale questione deve ritenersi superata, tenuto conto che con tale disposizione per "successive variazioni" di cui al comma 1 del citato articolo 13 "si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della Marina Mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione".

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDI DI PREVIDENZA
DELLE ISCRIZIONI COLLETTIVE**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 1997 si chiude con un risultato positivo di 66 milioni determinato da 354 milioni di entrate e 288 milioni di uscite.

Per effetto di tale risultato, il patrimonio netto al 31 dicembre 1997 ascende a 5.666 milioni.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

a n n o	E N T R A T E	U S C I T E	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO
1 9 9 3	458	410	48	4.985
1 9 9 4	500	350	150	5.135
1 9 9 5	576	297	279	5.414
1 9 9 6	476	290	186	5.600
1 9 9 7	354	288	66	5.666

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per l'anno 1997 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1996.
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1996 e 1997.

	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
		(in milioni di lire)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
-Avanzo.....	5.414	5.405	5.600	5.600
ENTRATE				
-Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	12	19	12	13
-Redditi e proventi patrimoniali.....	406	140	295	319
-Poste correttive e compensative delle uscite.....	(..)	1	6	10
-Entrate non classificabili in altre voci.....	8	1	5	5
-Canone d'uso netto immob. strumentali.....	1	1	1	1
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	(..)	491	(..)	1
-Prelievi da riserve tecniche.....	49	6	8	5
Totale delle Entrate.....	476	659	327	354
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali.....	108	106	111	107
-Trasferimenti passivi.....	0	0	0	(..)
-Spese di amministrazione.....	177	201	179	168
-Oneri tributari.....	0	0	0	(..)
-Perdite su part. inv. patrimoniali unitari.....	0	0	9	6
-Uscite non classificabili in altre voci.....	1	(..)	1	(..)
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	0	(..)
-Assegnazione alle riserve tecniche.....	4	7	7	7
Totale delle Uscite.....	290	314	307	288
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
-Avanzo (+).....	186	345	20	66
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO				
-Avanzo.....	5.600	5.750	5.620	5.666

(..) importo di ordine inferiore a 0,5 milioni.

Per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative, si forniscono le seguenti precisazioni.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Accertati in 13 milioni, rappresentano unicamente i contributi versati dal Registro Navale Italiano.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Ammontano a 319 milioni con una contrazione di 87 milioni rispetto all'esercizio precedente da attribuire, considerate le maggiori disponibilità del Fondo alla ridotta remunerazione delle anticipazioni effettuate alle Gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi al tasso del 5,429 per cento.

Tale tasso, fissato con deliberazione n. 470 del 21 aprile 1998 dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri previsti dall'art. 34 del Regolamento di contabilità, è commisurato al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Figurano nel complesso per 5 milioni ed attengono ad entrate di varia natura.

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI - L'importo di 5 milioni, rappresenta il prelievo dal fondo di copertura delle pensioni necessario per fronteggiare l'onere per rate di pensione sostenuto nell'anno.